

**I debiti fuori bilancio**  
**Nei principi contabili degli enti locali**

Giovanni Ravelli

## **Il principio contabile sulla gestione degli enti locali: i debiti fuori bilancio.**

### **1. Premessa**

Il Principio contabile n. 2, dedicato alla “gestione del sistema di bilancio”, nella sua parte finale affronta e approfondisce la problematica dei cosiddetti “debiti fuori bilancio” considerati dall’art. 194 del TUEL.

Il “quadro di riferimento”, definito nel punto 90 del “Principio”, scolpisce molto chiaramente la problematica affrontata dal Legislatore quasi incidentalmente, prevedendo nell’ordinamento l’ammissibilità di alcune fattispecie di debiti dell’ente originati in modo irruotale e quindi non provvisti di apposita copertura finanziaria, denominati appunto “fuori bilancio”, indicando inoltre le modalità del loro riconoscimento, senza peraltro averne mai definito con puntualità la nozione.

Il Principio contabile, prima di affrontare le varie problematiche che possono scaturire nel concreto dall’applicazione dell’art. 194 del TUEL, punta a chiarire il contenuto di questa tipologia di “spesa” cercando di evidenziare le linee fondamentali, la “ratio” della norma stessa, passo indispensabile per capire, poi, l’atteggiamento da tenere nei confronti delle molteplici problematiche che nel concreto possono insorgere.

Per commentare la norma è opportuno inquadrare prioritariamente la fattispecie regolata alla luce dell’insieme dei principi contabili e, in ultima analisi, della stessa Costituzione che, all’art. 97, introduce il principio del “buon andamento e imparzialità” della pubblica amministrazione.

### **2. La locuzione “debito”**

La locuzione “debito” è semplice da definire: si tratta di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, per la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, e ne è indicata la ragione.

Sembra banale soffermarsi su questo aspetto. In realtà dobbiamo focalizzare il fatto che la norma si riferisce all’esistenza di veri e propri debiti, cioè a situazioni che implicano la necessità, per l’ente, di onorare con il pagamento un’obbligazione completamente definita.

Non possiamo, perciò, ricondurre a questa fattispecie tutte quelle situazioni gestionali che, comunque originate, possono comportare in futuro la nascita di obbligazioni a carico dell’ente, ma che non si sono ancora consolidate in un debito a carico dello stesso.

Così, quando una vicenda gestionale vede l'ente contrapporsi in un contenzioso con un soggetto esterno, un'eventuale transazione atta a ridurre l'onere che potrebbe scaturire dalla successiva perdita di una causa, non può essere considerata "debito fuori bilancio", bensì verrà trattata come tutte le transazioni gestionali dell'ente che, prima di essere attuate, devono trovare la corretta collocazione nel sistema di bilancio con tutti i passaggi che ciò comporta.

In questo senso si esprime al punto 104 il "Principio contabile n. 2", evidenziando implicitamente che, in attuazione del principio generale del "buon andamento" e dell' "economicità dell'azione amministrativa", è indispensabile tendere ad evitare in ogni modo eventuali maggiori oneri derivanti da un contenzioso in essere che assumesse le caratteristiche della temerarietà della causa.

In altri termini, l'azione amministrativa deve tendere sempre a realizzare un'economicità della gestione evitando di aggrapparsi al formalismo.

A volte si può impropriamente ritenere che, anche a costo di provocare maggiori oneri per l'ente, un apparente rispetto formalistico della norma possa evitare responsabilità agli operatori.

Così, potrebbe essere comodo attendere il risultato di una sentenza che vedrà l'ente soccombente in quanto, poi, si potrà invocare la lettera della norma e riconoscere il "debito fuori bilancio" conseguente ad una sentenza esecutiva.

Occorre comunque ricordare che, anche in questo caso, sarà necessario valutare le responsabilità dei soggetti che hanno dato origine al contenzioso ed alle azioni intraprese per limitarne i danni a carico dell'ente.

Certamente se la norma si riferisce a "debiti" occorre considerare l'atteggiamento da tenere nei confronti delle numerose fattispecie, come quella dianzi descritta, che possono comportare l'insorgenza successiva di situazioni di debito da fronteggiare.

La ratio dell'ordinamento, puntualizzata dall'insieme dei "Principi contabili", ci porta ad osservare che diviene sempre assolutamente prioritaria l'esigenza di mantenere un costante "equilibrio finanziario" ed "economico – patrimoniale" della gestione.

Il punto 95 del "Principio n.2" sottolinea fortemente questa necessità, lasciando intravedere come la fattispecie del "debito fuori bilancio" non può essere ritenuta come una fisiologica ed inevitabile modalità con cui viene affrontata la gestione.

Il debito fuori bilancio, in una gestione fortemente presidiata come l'ordinamento richiede, diviene un fatto eccezionale, un'eventualità, a volte inevitabile, ma comunque da considerare come del tutto straordinaria e da affrontare anche con riferimento ad una riconsiderazione dell'organizzazione stessa delle strutture gestionali dell'ente.

### 3. La locuzione “fuori bilancio”

Il punto 90 del “Principio contabile n.2” si sofferma in modo puntuale sull’argomento per sottolineare il significato della locuzione “Fuori bilancio” utilizzata dal legislatore.

Innanzitutto vediamo cosa si deve intendere con il termine “Bilancio”.

L’art. 151 del TUEL, che introduce i principi in materia di contabilità, si riferisce al bilancio come ad un insieme di documenti che hanno come obiettivo quello di:

- Programmare l’attività dell’ente in chiave annuale e pluriennale;
- Autorizzare la gestione nei limiti e con le modalità definite nei documenti che costituiscono il bilancio;
- Approvare, per le finalità suddette, un “documento contabile” che è costituito da stanziamenti di entrata e spesa nei quali vengono ricondotti i contenuti programmatici ed autorizzatori.

È evidente che il bilancio non può essere considerato, esclusivamente, un documento strettamente “contabile” composto da un insieme di stanziamenti classificati in relazione alla specifica modulistica stabilita dal D.P.R. 194 del 1996 (modulistica, si ricorda, uguale per tutti gli enti locali indipendentemente dalle loro caratteristiche e dimensioni) ed esplosi in una più o meno articolata analisi nel “Piano esecutivo di gestione”.

Una delle sue principali funzioni è quella di costituire un mezzo, a disposizione del Consiglio, per definire, governare ed autorizzare una gestione complessiva dell’ente, utilizzando tutti gli strumenti che l’ordinamento definisce, quali il Piano Generale di Sviluppo, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio pluriennale, nonché tutti quegli atti programmatici connessi alla definizione del bilancio stesso (Piano degli investimenti, programmazione dell’utilizzo del fattore “personale” ecc.).

In effetti la peculiarità della contabilità pubblica risiede proprio in questa considerazione.

Essa sviluppa i propri strumenti fin dal momento della progettazione dell’attività gestionale, diviene supporto alla programmazione e, soprattutto, all’autorizzazione della gestione.

Proprio per questo, con la locuzione “fuori bilancio” si deve intendere con riferita ad una fattispecie non considerata negli elementi programmatici ed autorizzatori che il Consiglio ha espresso nel mo-

mento in cui ha varato la gestione dell'ente e la Giunta ha completato con la definizione del P.E.G., sia in chiave annuale che pluriennale.

Questa considerazione ci può portare a ricercare la "ratio" dell'art. 194 non tanto nella volontà del legislatore di limitare l'aspetto della fattispecie in un problema di tipo esclusivamente contabile (la parola "bilancio", se interpretata in chiave minimale ragionieristica, ci porterebbe a semplicistiche conclusioni), bensì in un problema innanzitutto di corretta "governance" dell'ente, abbinato, ovviamente, ad un aspetto contabile che si ripercuote sugli equilibri del bilancio stesso con riferimento ai singoli esercizi.

Proseguendo nell'esame del significato del termine "bilancio" occorre considerare l'insieme delle regole e delle attività amministrativo - contabile che l'ordinamento definisce a supporto della gestione.

In questo senso "fuori bilancio" viene considerato quel debito nato senza l'osservanza delle norme prescritte dall'ordinamento per l'assunzione degli impegni di spesa, norme che sono poste a tutela del rispetto dei principi generali, quali quello della legalità dell'azione amministrativa e dell'equilibrio finanziario, nonché del rispetto delle competenze attribuite agli organi dell'ente, indipendentemente dall'esercizio in cui questi debiti si sono formati.

Anche a questo proposito occorre ricordare come le regole poste dall'ordinamento per l'assunzione degli impegni di spesa e per la successiva attuazione della stessa non possono essere considerate un insieme di formalistici adempimenti burocratici ma sono volute per dare strumenti di certezza all'azione amministrativa al fine di assicurare al massimo il rispetto dei principi generali che si riassumono, in ultima analisi, nella "buona amministrazione" prevista dalla Costituzione.

Il "Principio contabile n. 2" approfondisce in modo sistematico, a questo proposito, la ratio dell'ordinamento.

Anche in questo caso il mancato rispetto delle regole può portare al configurarsi di "debiti" a carico dell'ente, assunti al di fuori del "sistema di bilancio" nel suo complesso, debiti che potranno essere onorati, solo nei casi e con le modalità previste dall'ordinamento stesso.

### **3. Alcune considerazioni**

Da quanto espresso in precedenza, in linea di principio, discendono considerazioni che possono avere notevole rilevanza pratica nell'ambito della ordinaria gestione.

Ad esempio è nell'esperienza di tutti gli operatori come qualsiasi attività gestionale, se pur programmata e valutata preventivamente in modo accurato, può produrre, nel tempo, effetti che comportano una differente entità di risorse finanziarie necessarie.

Qualora occorresse, in una fase successiva al momento di origine, aggiornare la definizione del procedimento in corso integrando le coperture finanziarie disposte per un'attività gestionale correttamente prevista, autorizzata e conseguentemente impegnata, a seguito di fisiologiche eventualità nel frattempo verificatesi, non dovremmo ritrovarci di fronte alla necessità di attivare complessi formalismi magari rallentando il processo e, di fatto, creando maggiori costi espliciti o impliciti.

E' questo il caso, ad esempio, delle cosiddette "spese legali", cioè gli oneri che conseguono alla gestione degli incarichi dati a legali per l'assistenza nelle cause in cui è coinvolta l'amministrazione. Si tratta, a volte, di processi di lunga durata, che si estendono in più esercizi e per i quali è veramente impossibile prevederne il costo in modo puntuale.

In questo senso si esprime il punto 108 del "Principio", evidenziando come il regolamento di contabilità dell'ente può prevedere la possibilità di disporre, nel tempo, un progressivo adeguamento delle somme impegnate al fine di garantire una costante e corretta copertura finanziaria della singola operazione, senza per questo attivare le complesse procedure di approvazione, quale "debito fuori bilancio", di ogni eventuale nuova necessità di copertura.

Naturalmente il regolamento di contabilità dell'ente dovrà prevedere una costante valutazione del costo di ogni causa in essere e, soprattutto, un tempestivo adeguamento delle somme impegnate correlato alle necessità di copertura degli oneri prodotti in ogni singolo esercizio.

#### **4. Le regole per il trattamento dei debiti fuori bilancio**

Dal complesso dell'ordinamento nonché dall'attuazione dei principi generali, a partire da quello del "buon andamento" posto dall'art. 97 della Costituzione, possiamo trarre delle regole da considerare come linee guida basilari da rispettare nel trattamento di questa tipologia di "debiti".

Innanzitutto occorre ricordare come il "debito fuori bilancio" costituisce un fatto del tutto eccezionale, una sorta di "incidente di percorso" nell'ambito di una gestione corretta dell'ente locale.

L'unico momento nel quale è consentito affrontare una spesa in deroga alle ordinarie norme che regolano l'assunzione degli impegni nell'ambito dei relativi stanziamenti è costituita dai cosiddetti

“lavori pubblici di somma urgenza”, per i quali l’art. 191 del TULCP stabilisce dei termini per la loro regolarizzazione nell’ambito del sistema di bilancio.

Inoltre il verificarsi del “debito” può essere preceduto da una situazione in cui l’Amministrazione è a conoscenza del maturarsi di una situazione rischiosa, che potrebbe sfociare nella nascita di una passività onerosa per la quale non vi sarà una apposita copertura finanziaria.

In questo caso, nel rispetto dei principi della “buona amministrazione” e dell’ “economicità della gestione”, dovrà essere immediatamente posto un possibile rimedio al fine di evitare un eventuale aumento dell’onere che si scaricherebbe inevitabilmente sulla finanza dell’ente.

Proprio per questo motivo il principio contabile raccomanda un costante monitoraggio della gestione in grado di evidenziare con immediatezza situazioni potenzialmente pericolose.

Qualora non fosse possibile evitare il consolidarsi del “debito”, nel rispetto del principio dell’equilibrio finanziario, si dovrà dare una immediata copertura al relativo rischio, vincolando ad esempio, una quota di avanzo di amministrazione.

## **5. Il riconoscimento del debito**

L’art. 194 del TULCP definisce puntualmente quali sono le tipologie di debiti fuori bilancio che possono legittimamente essere riconosciuti dal Consiglio dell’ente, limitando così la casistica possibile.

Dobbiamo però considerare, prioritariamente, che, comunque, per ogni debito da riconoscere non è sufficiente che questo rientri nelle tipologie previste dalla norma, ma deve sempre essere effettuata una disamina del suo contenuto per evidenziare le cause che lo hanno provocato e le eventuali conseguenti responsabilità in capo ai soggetti che lo hanno consentito il suo verificarsi.

Consideriamo, brevemente, le casistiche definite dall’ordinamento.

### *(a) Sentenze esecutive.*

Sembra il caso più semplice. In realtà potrebbe essere anche insidioso in quanto non si può immaginare che esista un automatismo acritico che consenta di ignorare ogni altra considerazione riguardo il debito da riconoscere.

Occorre perciò evidenziare il comportamento che l’ente ha tenuto nell’originarsi e nell’evolversi della vicenda che ha portato alla sentenza passiva, considerare le eventuali responsabilità connesse, verificare comunque il rispetto del principio della buona amministrazione durante tutto il

suo percorso.

- (b) *Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione.*

Anche in questo caso non vi sono particolari aspetti da evidenziare. Solamente una marginale considerazione: sembra evidente che il verificarsi di questa eventualità presuppone un evidente scollegamento tra l'ente e le strutture esterne che l' hanno provocato. Il riconoscimento dovrebbe essere preceduto dalla riconsiderazione delle forme di controllo e di governance complessiva dell'ente locale.

- (c) *Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.*

Innanzitutto occorre precisare che questa fattispecie riguarda i casi in cui, per l'ente locale, vi sia l'obbligo di procedere alla ricapitalizzazione, obbligo previsto dal Codice Civile.

Nei casi in cui un aumento di capitale fosse solo opportuno, ma non obbligatorio, saremmo di fronte non ad un "debito fuori bilancio" ma ad un'autonoma decisione dell'ente che potrebbe, volendo, anche sottrarsi all'operazione.

Nel caso, invece, di operazione obbligatoria, e quindi di riconoscimento di "debito fuori bilancio", sarà indispensabile riconsiderare le motivazioni che lo hanno provocato e, soprattutto, quali forme di controllo l'ente avesse istituito nei confronti della società di capitali partecipata, forme di controllo che l'ordinamento stesso richiede sia "*analogo a quello posto in essere per i propri servizi*".

In altri termini sarebbe opportuno, in questo caso, riconsiderare la governance complessiva del sistema gestionale dell'ente e le forme di controllo utilizzate a partire dal momento programmatico ed autorizzatorio collegato al sistema di bilancio dell'ente stesso per confluire, poi, nei risultati ottenuti a consuntivo.

- (d) *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.*

Sembra questo il caso più semplice che non abbisogna di ulteriori commenti, salvo la riconsiderazione della correttezza dell'atteggiamento tenuto dall'ente nella vicenda, analogo a quello da sviluppare nel caso considerato per le "sentenze esecutive".

(e) *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

E' questa una tipologia di debito, quasi residuale, nella quale possono confluire oneri di diverso contenuto. Un tratto accomuna ogni debito riconoscibile: il fatto che non sia stata rispettata la procedura prevista dall'ordinamento (art. 191 del TULCP) ma che, comunque, l'ente abbia ricevuto dal fatto gestionale che ha provocato il debito, una utilità economicamente misurabile.

In particolare il debito deve riferirsi all'espletamento di pubbliche funzioni o alla resa di servizi di competenza dell'ente e può essere posto a carico del bilancio solo nella misura in cui viene economicamente valutata l'utilità acquisita.

Perciò non necessariamente l'ammontare riconoscibile coinciderà con l'ammontare del debito stesso.

Ovviamente la differenza sarà posta a carico del soggetto o dei soggetti che a suo tempo avevano provocato l'operazione.

Inoltre, anche in questi casi, sarà utile riconsiderare gli aspetti organizzativi e gestionali che hanno consentito il verificarsi del problema che può evidenziare carenze di funzionamento della struttura politico – amministrativa dell'ente.

## **6. Finanziamento dei debiti fuori bilancio**

Una volta riconosciuto il “debito” è indispensabile che, nello stesso atto, venga assicurato il suo finanziamento e, quindi il suo rientro nel “Bilancio” a tutti gli effetti.

I cespiti di finanziamento utilizzabili per la copertura devono essere ricercati, nell'ambito del rispetto di principi afferenti l'equilibrio del bilancio, prioritariamente nelle disponibilità correnti eventualmente disponibili.

Se è vero che un tale “debito”, comunque originato, rappresenta al momento del suo riconoscimento una passività “patrimoniale” che, come tale, potrebbe essere finanziata con ogni disponibilità finanziaria anche derivante da cespiti patrimoniali, è bene considerare che:

- È prioritario, comunque, utilizzare cespiti di “parte corrente”, quali eventuali maggiori entrate correnti, eventuali economie di spesa e, in successione, la disponibilità di avanzo di amministrazione non gravato da precisi vincoli di utilizzo, al fine di non alterare l'equilibrio patrimoniale dell'ente;

- È necessariamente importante garantire, per “debiti” originati dalla gestione corrente, l'utilizzo di fonti analoghe di finanziamento, al fine di assicurare una corretta inerenza tra la spesa sostenuta ed il cespite utilizzato per il suo finanziamento.
- Solo nei casi di impossibilità a mantenere, anche in questo caso, l'equilibrio di fatto dell'assetto finanziario, si potrà fare ricorso:
  - o A piani di rateizzazione della durata massima di tre anni (compreso quello in corso) purchè si addivenga ad un accordo con i creditori;
  - o Alle modalità di finanziamento previste dall'art. 193 del Testo Unico riferite alla “salvaguardia degli equilibri di Bilancio” che consentono l'utilizzo di tutte le entrate disponibili ad eccezione di quelle derivanti da indebitamento.

L'utilizzo di quest'ultima possibilità, è bene ricordarlo, denota una pericolosa situazione in cui versa l'ente locale. In questi casi è sempre doveroso procedere ad una approfondita analisi dell'equilibrio complessivo della finanza dell'ente, riferito non solo all'esercizio in corso ed alla vicenda particolare affrontata, ma alla possibilità di ritrovare e mantenere nel corso del pluriennio un vero equilibrio che consenta all'ente di espletare correttamente le proprie funzioni.

Non solo il bilancio dell'esercizio verrà coinvolto, ma l'insieme degli strumenti di programmazione utilizzati al fine di valutare una armonica evoluzione dei livelli delle varie tipologie di spesa in relazione alle possibilità reali di finanziamento.

In altri termini diviene prioritaria la valutazione delle spese ritenute necessarie e prioritarie per l'espletamento dei servizi indispensabili rispetto a quelle che possono essere ritenute sacrificabili. Un ente che fosse costretto a ricorrere all'utilizzo di cespiti dal contenuto patrimoniale per il finanziamento di spese correnti (ai sensi dell'art. 193 e 194 del TUEL), dovrebbe in ogni modo riconsiderare concretamente le proprie politiche per ricondurre l'equilibrio non solo finanziario, ma anche economico, ad un livello fisiologicamente corretto.

Per quanto attiene il ricorso all'indebitamento si ricorda che, a seguito della modifica apportata alla Costituzione con l'art. 5 della Legge Costituzionale n.3 del 2001, gli enti locali possono finanziare con il ricorso all'indebitamento solamente le spese considerate “di investimento”.

Il punto 99 del “Principio” richiama, al riguardo, la definizione di investimento indicata nell'art. 3, commi 18 e 19, della Legge 24.12.2003 –n.350<sup>1</sup> (Legge Finanziaria 2004) che puntualizza con precisione le categorie di spesa che possono essere considerate.

---

<sup>1</sup>Legge 24.12.2003 –n. 350

Comma 18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

È appena il caso di ricordare che si considerano derivanti da indebitamento anche le quote di avanzo di amministrazione eventualmente formate da economie di spese originariamente finanziate mediante assunzione di prestiti.

## 7. Conclusioni

Per sintetizzare, brevemente, i principi da valutare nel trattamento della fattispecie dei “debiti fuori bilancio” possiamo cogliere alcune considerazioni di fondo:

- Il debito fuori bilancio, ancorchè previsto dal TUEL, non può essere considerato come un fatto fisiologico, cioè come una delle varie modalità con cui può essere ordinariamente affrontata la gestione.
- Un attento monitoraggio dell’attività gestionale deve consentire di cogliere con immediatezza l’eventuale verificarsi potenziali debiti al di fuori delle definizioni programmatiche ed autorizzatorie, al fine di disporre una rapida correzione della situazione riconducendola nell’ambito degli equilibri finanziari del bilancio, così come definiti ed autorizzati dagli organi competenti.
- L’esistenza di debiti fuori bilancio deve attivare l’attenzione dell’amministrazione dell’ente locale su eventuali carenze organizzative che hanno consentito il verificarsi di anomale situazioni.

---

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Comma 19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale s'effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

- In ogni caso occorre effettuare una attenta valutazione delle responsabilità gestionali che hanno prodotto il “debito” anche se rientrante a pieno titolo in ognuna delle fattispecie previste dall’ordinamento.
- Nei casi in cui si riscontri una responsabilità gestionale che ha consentito la sua nascita provocando un danno a carico dell’ente, occorre darne opportuna evidenza al fine di consentire eventuali azioni di recupero.